

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 335 DEL 24 FEBBRAIO 2023

Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 ottobre 2022.

Sommario

1. Oggetto e finalità	3
2. Il caregiver familiare	4
3. Destinatari	5
4. Criteri per l'utilizzazione del Fondo	6
5. Modalità di riparto delle risorse del Fondo	6
6. Modalità di presa in carico e attribuzione delle risorse ai caregiver familiari	7
7. Rendicontazione e monitoraggio	7

1. Oggetto e finalità

In continuità a quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 800 del 6 giugno 2022 recante *“Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali 28 dicembre 2021”* e nelle more di una legge organica a tutela e riconoscimento del ruolo del caregiver familiare, considerato che:

- la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”* prevede:
 - all'articolo 2, comma 1 che la Regione e gli enti locali garantiscono i diritti e le opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie;
 - all'articolo 2, comma 6 che la Regione riconosce, promuove e sostiene, tra l'altro, l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno alla domiciliarità, nonché il valore e il ruolo delle famiglie che svolgono compiti di cura adottando iniziative di reciprocità e di auto-aiuto all'interno dei nuclei familiari;
 - all'articolo 6, comma 1 che il sistema integrato dei servizi fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso, tra l'altro, apposite misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e il sostegno delle responsabilità familiari;
 - all'articolo 43, comma 2 che la Regione sostiene, tra l'altro, le famiglie impegnate a dare accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, tra cui anziani e disabili, attraverso attività formative e di consulenza, nonché agevolazioni economiche;
 - all'articolo 46 che la Regione tutela le persone con disabilità sostenendo, tra l'altro, le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, con la promozione di forme di auto-mutuo aiuto
- la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità”* prevede:
 - all'articolo 37, comma 1 che la Regione, al fine di promuovere la domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza, valorizza le attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'attività assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali;
 - all'articolo 37, comma 2 che per le finalità del comma 1, la Regione, in coerenza con quanto previsto in materia di presa in carico integrata dall' articolo 5 della legge regionale 6/2006, dall'articolo 4, comma 7, e dall'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006*):
 - a) riconosce il ruolo del caregiver familiare nei percorsi assistenziali integrati e nei progetti personalizzati;

- b) riconosce il ruolo degli assistenti familiari come risorse integranti del sistema di cure a lungo termine a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità;
- c) promuove, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, percorsi di formazione che favoriscano l'acquisizione e il riconoscimento di competenze funzionali al lavoro di cura e aiuto e la capacità di orientamento e integrazione con il sistema dei servizi;

il presente allegato fornisce, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e della programmazione delle risorse regionali e nazionali a sostegno della domiciliarità delle persone non autosufficienti e con disabilità, nel rispetto del modello organizzativo proprio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di confronto con le autonomie locali e con le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, tenendo altresì conto del protrarsi della situazione di disagio socioeconomico provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito principalmente i soggetti in situazione di particolare fragilità, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 ottobre 2022 recante "*Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022*" (di seguito DM).

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente allegato si rimanda a quanto disciplinato dal predetto DM.

2. Il caregiver familiare

Ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

In linea generale il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

Per il riconoscimento dei benefici previsti dalle presenti linee di indirizzo la qualifica di caregiver familiare può essere concessa esclusivamente a un familiare per un solo assistito.

I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete di welfare, attuando azioni di supporto e affiancamento dell'attività di assistenza prestata e coinvolgendolo nella definizione del progetto personalizzato della persona assistita.

La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, deve essere consenziente nei confronti del lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare e residente in regione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della LR 6/2006.

3. Destinatari

3.1 In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del DM, i competenti servizi territoriali utilizzano le risorse trasferite dalla regione per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

- a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo;
- b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

3.2 È altresì considerata prioritaria in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale anche la seguente tipologia:

- d) Caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione.

3.3 Considerato che le politiche regionali a favore della domiciliarità attuate nel corso degli anni hanno portato a un sistema di welfare ben radicato sul territorio, anche grazie alle misure di sostegno indiretto sostenute da risorse nazionali, tramite il Fondo per le non autosufficienze, e regionali, quali il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), il Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (cd. Fondo gravissimi) e il Fondo a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (Fondo SLA), si ritiene di destinare gli interventi di cui alle presenti linee di indirizzo ai caregiver familiari di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2, residenti in regione, dando priorità a coloro che assistono persone che non siano già beneficiarie dei sopra citati contributi regionali a sostegno della domiciliarità.

3.4 Possono accedere agli interventi, in caso di risorse non spese a favore delle categorie prioritarie entro i termini stabiliti con apposito regolamento attuativo, anche i caregiver familiari, residenti in regione, di persone nelle condizioni descritte al punto 2, non appartenenti alle tipologie prioritarie di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, ancorché beneficiarie dei contributi di cui al paragrafo 3.3.

3.5 La condizione di gravissima disabilità, di cui alla lettera a) del paragrafo 3.1, è accertata di norma in integrazione con i distretti sanitari, che hanno il compito di effettuare la valutazione dei casi avvalendosi delle figure

professionali competenti nella somministrazione delle scale riportate negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016.

3.6 L'eventuale definizione della soglia di ammissibilità relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del caregiver destinatario del contributo è demandata ad apposito regolamento.

4. Criteri per l'utilizzazione del Fondo

4.1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del citato DM le regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:

- a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;
- b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria;
- c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
- d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;
- e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- f) Interventi programmati per effetto del decreto 18 dicembre 2021 recante «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021.»

4.2 In continuità con le precedenti linee di indirizzo e programmazione approvate con DGR n. 800 del 6 giugno 2022, considerata altresì l'entità delle risorse assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla Tabella 1 del DM, pari a 581.489,39 euro, le stesse saranno interamente assegnate alla linea di intervento a) del paragrafo 4.1 "interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura".

5. Modalità di riparto delle risorse del Fondo

La quota di risorse destinata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari a 581.489,39 euro, è ripartita, sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale, in via anticipata in un'unica soluzione agli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di cui all'articolo 18, comma 2 della LR 6/2006, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza

del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione all'Ufficio medesimo entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 5 del DM.

6. Modalità di presa in carico e attribuzione delle risorse ai caregiver familiari

6.1 Come previsto dall'articolo 3, comma 2, del DM la Regione concorre al cofinanziamento del Fondo attraverso la valorizzazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli Ambiti sociali e dai Distretti sanitari per la gestione e l'attuazione degli interventi di seguito previsti.

Le risorse afferenti al Fondo costituiscono un ulteriore strumento a disposizione dei servizi territoriali che, nella loro attività di presa in carico delle persone non autosufficienti, promuovono la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, e, in quest'ambito, riconoscono e favoriscono la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, in conformità all'articolo 37, comma 2 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22. Il riconoscimento della figura del caregiver familiare, al fine dell'attribuzione del beneficio economico, prevede modalità di accesso e di presa in carico integrata della persona assistita, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente a sostegno del budget personale di progetto.

Le suddette azioni sono fondate sul modello assistenziale di integrazione e assistenza sociosanitaria di cui al Titolo II, Capo I, della LR 22/2019 e sono attuate dai servizi in conformità alle linee guida previste dall'articolo 14 della medesima LR 22/2019, di cui al sub-allegato A1 alla DGR n. 1134 del 24 luglio 2020.

6.2 Ai caregiver familiari di cui al punto 3 è riconosciuto, da parte del servizio di competenza territoriale della persona assistita, un contributo a sollievo e a supporto dell'attività definita nel progetto personalizzato di 300 euro mensili per un massimo di dodici mesi.

Il contributo economico, nel limite delle risorse disponibili, decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione del progetto personalizzato e viene corrisposto mensilmente in via posticipata senza alcun obbligo di rendicontazione da parte del caregiver familiare.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato.

In tutti i casi di decadenza, laddove necessario, il contributo viene rideterminato pro quota giornaliera.

7. Rendicontazione e monitoraggio

Le risorse ripartite agli EEGG vanno rendicontate nel termine stabilito dal decreto di concessione.

L'articolo 4, comma 6 del DM, prevede l'onere per le Regioni di comunicare tutti i dati necessari al monitoraggio secondo le modalità indicate dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'Allegato A al DM.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE